REGIONE PIEMONTE BU15 10/04/2025

Codice A1103A

D.D. 31 marzo 2025, n. 408

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della normativa COVID - (F. 207 COV/2020, Acc. 518/2025).



ATTO DD 408/A1103A/2025

DEL 31/03/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della normativa COVID – (F. 207 COV/2020, Acc. 518/2025)

Visti gli atti trasmessi, con nota pec. del 11/06/2020 dalla Polizia Municipale del Comune di Rivoli, a carico del **sig.** *omissis omissis* e residente in *omissis*(c.f. *omissis*) - domiciliato ai fini del presente procedimento presso *omissis omissis* - in qualità di trasgressore, nei confronti del quale con processo verbale n. 6300 del 09/05/2020 elevato da agenti appartenenti al corpo sopracitato, a Rivoli in Piazza Fratelli Cervi – area mercatale nella medesima data, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 in riferimento al punto 9 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 50 del 02/05/2020 in relazione all'obbligo di utilizzo della mascherina per il personale addetto alla vendita negli esercizi commerciali e nei mercati.

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione ;

visto che risulta agli atti che l'interessato non si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dall'art. 4, comma 3 del D.L. 19/2020;

atteso altresì che risulta agli atti che lo stesso ha presentato nei termini, uno scritto difensivo con richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689 non tenutasi nella data di convocazione prevista -26/03/2025 - a seguito della rinuncia dell'interessato, come risulta dalla documentazione agli atti ;

visto in particolare il punto 9 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 50 del 02/05/2020 come sanzionato dall'art. 4, comma 1 del D.L.19/2020;

visto il valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta

percezione dell'accertatore;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dal D.L. 19/2020;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 - 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi.

Tenuto conto della tenuità della condotta e ritenuto pertanto di determinare l'importo della sanzione in misura pari al minimo edittale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Dato atto che l'accertamento contabile relativo al presente atto è stato assunto con separata determinazione dirigenziale n. 1700/2024 sul Bilancio finanziario gestionale 2024/2026 anno 2025 e vengono di seguito richiamati:

Capitolo	Accertamento	Descrizione	
32068/2025	518/2025	Sanzione	

Tutto ciò premesso;

## IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto

Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";

- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la DGR n. 11-739/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35.
  Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti
  impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi
  regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei
  confronti del destinatario dell'atto notificato";

## determina

in Euro 400,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa;

## INGIUNGE

Al sunnominato *omissis* in qualità di trasgressore, per le motivazioni indicate in premessa, di pagare la somma complessiva di Euro 400,00 a titolo di sanzione secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973 di cui all'art.14 della L.R.17/2023.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n.22

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)
Firmato digitalmente da Enrico Miniotti